# VI COMMISSIONE PERMANENTE

## (Finanze)

*S O M M A R I O*

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Variazione nella composizione della Commissione ..... 40

Sulla pubblicità dei lavori ..... 40

5-05995 Congedo: Chiarimenti circa l'applicabilità della riduzione dell'aliquota IRES agli ex IACP ..... 40

*ALLEGATO 1 (Testo della risposta)* ..... 44

5-05996 Sottanelli: Misure per garantire la continuità operativa di Cdp Venture capital Sgr S.p.A. ..... 41

*ALLEGATO 2 (Testo della risposta)* ..... 45

5-05997 Alifano: Iniziative normative inerenti al trattamento fiscale dei lavoratori *under* 35 . 41

*ALLEGATO 3 (Testo della risposta)* ..... 47

5-05998 Merola: Chiarimenti su conguagli e rimborsi conseguenti alla revisione delle certificazioni uniche 2026 nell'ambito delle prestazioni di *welfare* aziendale ..... 41

*ALLEGATO 4 (Testo della risposta)* ..... 49

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Giulio Centemero a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB). Nomina n. 148 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* ..... 42

### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Martedì 17 novembre 2026. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.*

**La seduta comincia alle 13.**

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Marco OSNATO, *presidente*, comunica che, per il gruppo Lega – Salvini Premier, il deputato Antonio Angelucci ha cessato di far parte della Commissione e che è entrato a farne parte, per il medesimo gruppo, il deputato Luca Toccalini.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Avverte, inoltre, che il deputato Toni Ricciardi ha sottoscritto l'interrogazione 5-05998 Merola.

#### 5-05995 Congedo: Chiarimenti circa l'applicabilità della riduzione dell'aliquota IRES agli ex IACP.

Saverio CONGEDO (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Saverio CONGEDO (FDI) esprime particolare soddisfazione per la risposta fornita dal sottosegretario, che conferma la vigenza dell'agevolazione riconosciuta dall'articolo 6 del D.P.R. n. 601 del 1973 e la sua applicabilità anche agli ex IACP.

**5-05996 Sottanelli: Misure per garantire la continuità operativa di Cdp Venture capital Sgr S.p.A.**

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE) illustra, in qualità di cofirmataria, l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE), replicando, si dichiara favorevolmente sorpresa per la risposta del Governo, dalla quale si evince che non è prevista la riduzione delle risorse destinate alla Cdp Venture capital Sgr S.p.A., ma, al contrario, il reperimento di nuove risorse, esito sorprendente considerato il periodo di crisi che attraversa il settore del *venture capital*. Nel sottolineare l'importanza del ruolo svolto dalla Sgr, si riserva di valutare in futuro le modalità di individuazione e reperimento dei fondi necessari ad assicurarne la continuità operativa. Auspica, pertanto, che l'Esecutivo tenga fede a quanto dichiarato in questa sede.

**5-05997 Alifano: Iniziative normative inerenti al trattamento fiscale dei lavoratori *under* 35.**

Enrica ALIFANO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Enrica ALIFANO (M5S) evidenzia che dalla risposta fornita dal rappresentante del Governo già si evince che le misure richiamate nell'interrogazione richiedono numerosi aggiustamenti, anche in ragione dei dubbi sollevati dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio in ordine alle loro criticità ed effetti distorsivi.

Quanto agli interventi sugli scaglioni IRPEF, rammenta che da tali misure si stima derivino minori entrate per circa 1,45 miliardi; ritiene tuttavia che l'agevolazione non favorirà né i giovani, né il ceto medio-basso, avvantaggiando invece i contribuenti dal reddito medio-alto.

Per quel che riguarda l'imposta sostitutiva all'1 per cento sugli incrementi di stipendio, ritiene che il rappresentante del Governo non abbia fornito alcuna risposta ai quesiti posti nell'interrogazione. A suo parere, l'Esecutivo si è limitato a prendere atto delle criticità, preannunciando eventuali misure correttive. Ritiene invece che il Governo avrebbe dovuto meglio ponderare l'agevolazione prima della sua adozione.

Reputa, in conclusione, che la maggior parte dei beneficiari continuerà piuttosto a optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva con l'originaria aliquota al cinque per cento, stanti gli effetti distorsivi della nuova misura.

**5-05998 Merola: Chiarimenti su conguagli e rimborsi conseguenti alla revisione delle certificazioni uniche 2026 nell'ambito delle prestazioni di *welfare* aziendale.**

Toni RICCIARDI (PD-IDP), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Toni RICCIARDI (PD-IDP), replicando, si dichiara soddisfatto dalla cortesia e precisione del rappresentante del Governo, ma completamente insoddisfatto dal contenuto della risposta fornita.

Evidenzia infatti che l'interrogazione invitava l'Esecutivo a una maggiore chiarezza e semplificazione; la procedura delineata dal Governo per ovviare alle conseguenze della successione delle norme nel tempo

appare, invece, ostica e complessa per i contribuenti interessati.

Marco OSNATO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 13.20.**

**ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 17 novembre 2026. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.*

**La seduta comincia alle 13.20.**

**Proposta di nomina del dottor Giulio Centemero a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).**
**Nomina n. 148.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina.

Marco OSNATO, *presidente,* rammenta che la Commissione Finanze è chiamata a esaminare, ai fini del parere da rendere al Governo, la proposta di nomina del deputato Giulio Centemero a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa – CONSOB, trasmessa dal Governo al Parlamento il 9 novembre 2026.

Saverio CONGEDO (FDI), *relatore*, fa presente anzitutto che la Commissione è chiamata ad esprimersi sulla proposta di nomina testé richiamata entro il 30 novembre 2026.

In ordine alla procedura parlamentare relativa alla proposta di nomina, ricorda che il decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, attribuisce alla Consob personalità giuridica di diritto pubblico e piena autonomia, stabilendo altresì che nei confronti del presidente e dei membri della Consob trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14, sul controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici. In base all'articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 95 del 1974, la Consob è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso. Il Presidente e i membri della Consob durano in carica sette anni e non possono essere confermati. In particolare, la citata legge n. 14 del 1978 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri ed i singoli ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare, che è espresso dalle commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere. L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni.

Quanto all'esame della Commissione Finanze, preannuncia di non volersi soffermare nel dettaglio sull'attività parlamentare dell'onorevole Centemero, già nota ai colleghi, limitandosi a ricordare il suo ruolo di deputato, sin dalla scorsa legislatura, di componente della nostra Commissione sino al 6 novembre scorso, nonché, dal 2023, di Vicepresidente della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria e di Presidente della Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Mediterraneo – PAM.

Con riferimento poi agli studi dell'onorevole Centemero, ricorda poi la sua Laurea in economia e commercio presso l'Università degli Studi di Bergamo, il *Graduate Certificate* in *Project Management* presso la Boston University di Bruxelles, nonché il Master in *management* della pubblica amministrazione presso la SDA Bocconi School of Management.

Evidenzia come l'ampiezza della sua formazione economica e manageriale e la vocazione interdisciplinare dei suoi studi si evincano anche dalle pubblicazioni di cui è stato autore, oltre che dall'impegno profuso in attività accademiche, scientifiche e associative. Inoltre rileva che l'onorevole Centemero vanta altresì un percorso professionale di particolare rilievo: abilitato all'esercizio delle professioni di dottore commercialista e revisore legale, ha ricoperto incarichi negli organi di amministrazione e di controllo di società quotate e non quotate, anche svolgendo funzioni di sindaco e di consigliere indipendente. Ha altresì maturato esperienza nella consulenza fiscale e societaria, nelle operazioni di fusione e acquisizione, nella gestione finanziaria e nei processi di riorganizzazione aziendale. Per un quadro più dettagliato della formazione e della carriera dell'onorevole Centemero, rinvia dunque al *curriculum* che accompagna la richiesta di parere parlamentare trasmessa dal Governo.

In conclusione, rilevato come il percorso richiamato dimostri il possesso, da parte dell'onorevole Centemero, di requisiti di competenza ed esperienza maturati, in Italia e all'estero, in ambito societario e nei settori della finanza, della fiscalità, nonché della *corporate governance* e della regolamentazione dei mercati, preannuncia la formulazione di un parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Marco OSNATO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, ricorda che alle ore 14 di domani, 18 novembre 2026, in seduta congiunta con la Commissione Finanze e Tesoro del Senato, si svolgerà presso la Sala del Mappamondo l'audizione informale del dott. Centemero, al termine della quale, alle ore 14.45, la Commissione Finanze procederà al voto sulla proposta di nomina.

Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, 18 novembre 2026.

**La seduta termina alle 13.25.**

ALLEGATO 1

**5-05995 Congedo: Chiarimenti circa l'applicabilità della riduzione dell'aliquota IRES agli ex IACP.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere se l'agevolazione in materia di IRES, prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, « sia da ritenersi tuttora applicabile agli ex IACP, comunque denominati, alle aziende casa e agli altri enti regionali che, pur a seguito delle trasformazioni istituzionali e organizzative intervenute, continuano a svolgere le medesime funzioni e finalità sociali, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente ».

Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, al comma 1, lettera *c-bis)*, prevede la riduzione della metà dell'aliquota IRES in favore di alcuni soggetti, tra i quali gli « Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di "*in house providing*" e che siano costituiti e operanti alla, data del 31 dicembre 2013 ».

Il comma 2 del medesimo articolo 6 dispone che detta riduzione compete a condizione che i soggetti di cui al comma 1 abbiano personalità giuridica mentre il comma 3 stabilisce che la « riduzione non si applica agli enti iscritti nel Registro Unico nazionale del terzo settore [...] ».

L'articolo 1, comma 51, della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) ha previsto l'abrogazione della sopracitata disposizione, disponendo, tuttavia – ai successivi commi 52 e 52-*bis* – che detta abrogazione avrà effetto solo a seguito dell'adozione di eventuali successivi provvedimenti legislativi, compatibili con il diritto dell'Unione europea, nei confronti dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali nel rispetto dei princìpi di solidarietà e sussidiarietà, che a oggi non sono stati adottati.

Alla luce del quadro normativo sopra richiamato, nella prassi dell'Agenzia delle entrate (cfr. risposta 28 dicembre 2018, n. 152, circolare del 17 maggio 2022, n. 15/E, circolare del 28 dicembre 2023, n. 35/E) trova conferma che l'agevolazione di cui al citato articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 risulti ancora vigente e continua, pertanto, a trovare applicazione per i soggetti ivi indicati, compresi gli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di « *in house providing* ».

Tanto premesso, eventuali incertezze connesse a specifiche problematiche applicative, relative ai casi concreti, potranno trovare agevole soluzione ricorrendo all'istituto dell'interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente).

Inoltre, le associazioni sindacali e di categoria, gli ordini professionali, gli enti pubblici, le regioni e gli enti locali, nonché le amministrazioni dello Stato possono avvalersi dell'istituto della consulenza giuridica all'Amministrazione finanziaria, al fine di ottenere chiarimenti interpretativi concernenti disposizioni tributarie su casi di rilevanza generale che non riguardino singoli contribuenti (si veda l'articolo 10-*octies* della legge n. 212 del 2000).

ALLEGATO 2

**5-05996 Sottanelli: Misure per garantire la continuità operativa di Cdp Venture capital Sgr S.p.A.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli colleghi,

preliminarmente, è opportuno ricordare che il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy hanno seguito sin dalla genesi l'iniziativa lanciata dal Gruppo BEI nel 2022, denominata *European Tech Champions Initiative (ETCI),* volto a creare un fondo di fondi paneuropeo finalizzato a colmare il divario nella disponibilità di capitali per crescita avanzata *(scale-up)* delle imprese tecnologiche europee più promettenti.

L'Italia ha partecipato alla prima fase (ETCI 1.0) stanziando 150 milioni di euro, ricevendo investimenti per un ammontare superiore a tre volte tale contributo.

Nell'anno in corso, il MEF ha confermato, d'intesa con il MIMIT, la partecipazione alla seconda fase (ETCI 2.0), che presenta diverse novità di interesse per il sistema italiano del *venture capital*.

L'ETCI 2.0 amplia significativamente la platea dei gestori (anche italiani) di fondi di *venture capital* che potranno accedere al programma in quanto, rispetto all'ETCI 1.0, è consentito l'accesso a fondi con una raccolta superiore a 300 milioni di euro, mentre l'ETCI 1.0 consentiva l'accesso, a fondi con raccolta superiore a 1 miliardo di euro.

Viene anche consentita la partecipazione attiva di investitori privati e istituzionali, anche italiani, che contribuiranno ad accrescere il livello di ambizione dell'iniziativa, contenendo al contempo il contributo a carico dello Stato.

In questo contesto, si deve ricordare che il Ministero delle imprese e del made in Italy è investitore diretto dei fondi di fondi, istituiti da CDP *Venture Capital* SGR, per l'attuazione del Fondo di sostegno al *venture capital*, iscritto nello stato di previsione del medesimo Ministero [(1)] e affidato in gestione alla medesima SGR.

L'investimento in fondi paneuropei, quali appunto l'ETCI 2.0, rientra tra le potenziali destinazioni individuate, in sede attuativa, per l'utilizzo delle risorse di tale Fondo.

In particolare, la partecipazione all'iniziativa, per un ammontare complessivo di 100 milioni di euro, è prevista secondo un'articolazione che contempla, per 50 milioni di euro, l'utilizzo di introiti maturati nell'ambito delle operazioni di investimento per la quota di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy e, per la restante parte, il ricorso a operazioni di co-investimento con i fondi di fondi gestiti dalla SGR.

Tale modalità di finanziamento non determina, pertanto, una riduzione delle risorse affidate in gestione alla SGR né produce impatti economici diretti sulla stessa riconducibili alla restituzione di risorse.

Non è configurabile, quindi, sotto tale profilo, l'ipotesi di una riallocazione suscettibile di comprometterne la capacità operativa.

Ciò posto – volendo fornire ulteriori informazioni riguardo alle prospettive economico-finanziarie della SGR – la società sta predisponendo un aggiornamento del Piano Industriale, che si prevede possa essere sottoposto all'approvazione degli organi competenti nel corso della prima metà del 2027, successivamente all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

---

(1) La SGR è individuata per legge quale gestore delle risorse del Fondo di sostegno al *venture capital,* ai sensi, in particolare, dell'articolo 1, commi 206 e 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 10, comma 7-*sexies,* del decreto-legge n. 121 del 2021.

Il nuovo Piano consentirà di aggiornare organicamente le previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie della società, tenendo conto, tra l'altro, dell'evoluzione del portafoglio dei fondi gestiti e, in particolare, del progressivo completamento dei periodi di investimento dei fondi avviati nella prima fase di operatività della SGR e della conseguente evoluzione delle relative commissioni di gestione.

Sotto il profilo patrimoniale e finanziario, i risultati economici conseguiti dalla SGR sin dall'avvio, della propria operatività hanno consentito di costruire una solida dotazione patrimoniale, che rappresenta un importante presidio nell'attuale fase di transizione e nel periodo necessario all'avvio e alla progressiva entrata a regime dei nuovi prodotti.

Parallelamente, prosegue l'attività di raccolta di nuovi capitali, con il contributo sia degli investitori istituzionali sia di investitori terzi. In particolare, dalla fine del 2025 ad oggi sono stati raccolti circa 100 milioni di euro di nuovi capitali, a conferma della progressiva diversificazione delle fonti di raccolta della SGR.

Nel complesso, pertanto, allo stato, non emergono effetti sulla continuità operativa della SGR direttamente riconducibili alle modalità individuate per la partecipazione a ETCI 2.0. Le prospettive economiche, patrimoniali e finanziarie di medio-lungo periodo, nonché l'evoluzione delle masse gestite e delle commissioni di gestione, saranno aggiornate nell'ambito del nuovo Piano Industriale, tenendo conto dell'evoluzione dei fondi attualmente in gestione e delle iniziative di nuova raccolta e di sviluppo di nuovi prodotti.

In tale quadro, la continuità dell'azione della SGR sarà perseguita attraverso un equilibrato sviluppo delle masse in gestione, il lancio di nuovi strumenti di investimento e il progressivo coinvolgimento di investitori istituzionali e privati, preservando la solidità patrimoniale della società e la sua capacità di sostenere la crescita dell'ecosistema italiano dell'innovazione.

ALLEGATO 3

**5-05997 Alifano: Iniziative normative inerenti al trattamento fiscale dei lavoratori *under* 35.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano in premessa i dati forniti dall'ufficio parlamentare di bilancio (UPB) nel corso dell'audizione sul disegno di legge di bilancio 2027, svoltasi lo scorso 12 novembre, con particolare riferimento alla rimodulazione degli scaglioni Irpef.

In proposito, tenuto conto che nel 2027 il suddetto disegno di legge prevede un'imposta sostitutiva dell'1 per cento sugli aumenti di stipendio degli *under* 30 (fino a 28.000 euro), non cumulabile con altre agevolazioni, e che, a causa della perdita di detrazioni e bonus, tale sovrapposizione produrrebbe – secondo quanto evidenziato dall'UPB – un effetto perverso, vanificando di fatto la finalità incentivante, gli Interroganti chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze di sapere « se sia consapevole delle criticità delle citate misure come segnalate dall'UPB e quali ulteriori iniziative normative intenda approntare in merito ai profili esposti, al fine di realizzare una riforma organica in favore dei lavoratori *under* 35 ».

Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'intervento sul secondo scaglione, che ne innalza il limite superiore, riguarda i contribuenti con redditi superiori a 50.000 euro e riduce di dieci punti percentuali l'aliquota che insiste sui redditi tra 50 e 55 mila euro. Il beneficio massimo è pari a 500 euro e non aumenta oltre i 55.000 euro di reddito.

Come evidenziato anche dall'UPB, tale misura si inquadra nel percorso complessivo delle riforme che si sono susseguite negli ultimi anni. Tralasciando le misure temporanee precedenti, a partire dal 2025 circa 18 miliardi di euro annui sono stati destinati alla riduzione del carico fiscale attraverso la riduzione degli scaglioni Irpef da quattro a tre e la contestuale introduzione delle misure a riduzione del carico fiscale sul lavoro. Tali risorse sono state concentrate soprattutto sui contribuenti con redditi da lavoro bassi e medio-bassi fino a 40.000 euro, a beneficio di quasi 33 milioni di contribuenti.

Ulteriori 3 miliardi annui, a partire dal 2026, hanno ridotto il prelievo sui redditi compresi tra 28.000 e 50.000 euro, consolidando i benefici già riconosciuti tra 28 e 40 mila euro di reddito ed estendendo la platea dei beneficiari oltre tale limite.

L'intervento inserito nel disegno di legge di bilancio, con risorse più contenute, estende ulteriormente la riduzione del prelievo coinvolgendo quella fascia di contribuenti che finora ne aveva beneficiato in misura minore.

Per i giovani è stata comunque prevista una misura specifica, che riguarda i ragazzi con meno di 30 anni e con un reddito da dipendente che non superi i 28 mila euro.

L'obiettivo è quello di accompagnare i giovani lavoratori nel percorso iniziale della propria vita lavorativa, prevedendo che gli incrementi di reddito rimangano quasi pienamente nella disponibilità del lavoratore. Per questi soggetti il prelievo sarebbe minimo, pari all'uno per cento.

L'Irpef è un sistema molto complesso, in cui i redditi da lavoro dipendente, soprattutto a livelli bassi, sono soggetti a una progressività piuttosto elevata che esercita, i suoi effetti proprio sugli incrementi

di reddito. La misura in favore dei giovani, così come la misura sui rinnovi contrattuali, si propone proprio di sottrarre tali incrementi alla progressività per garantire « efficacia » agli aumenti retributivi attraverso un maggior reddito disponibile.

Sulla base delle evidenze che emergeranno dall'applicazione della misura, potranno essere valutati gli eventuali interventi necessari a garantirne la piena efficacia, nel rispetto naturalmente degli equilibri di finanza pubblica.

ALLEGATO 4

**5-05998 Merola: Chiarimenti su conguagli e rimborsi conseguenti alla revisione delle certificazioni uniche 2026 nell'ambito delle prestazioni di *welfare* aziendale.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante premette che il regime dei benefici fiscali riferiti ai familiari è stato oggetto di ripetuti interventi normativi.

Tanto premesso, l'interrogante chiede di sapere « con quali modalità e tempi (si) intenda assicurare la revisione delle CU relative ai redditi 2025 e i conseguenti conguagli o rimborsi delle maggiori imposte eventualmente trattenute sulle prestazioni di *welfare* aziendale, anche per i contribuenti che abbiano già presentato la dichiarazione e concluso i relativi conguagli, evitando che le conseguenze dei ripetuti interventi correttivi ricadano sui lavoratori sotto forma di ulteriori costi, adempimenti o ritardi nel recupero delle somme spettanti ».

Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 1 del decreto legislativo n. 148 del 2026 (cosiddetto decreto Omnibus), modificando l'articolo 12, comma 4-*ter*, del TUIR, ha eliminato il riferimento al requisito della convivenza o della percezione di assegni alimentari per quanto concerne l'applicazione di disposizioni che fanno riferimento ai familiari di cui all'articolo 12 del TUIR, senza richiedere la sussistenza delle condizioni ivi previste che è, invece, necessaria laddove le disposizioni fiscali richiedano la condizione di « familiare fiscalmente a carico », con riguardo agli « altri familiari » di cui all'articolo 433 del codice civile, oltre, ovviamente, alla presenza dei requisiti reddituali di cui all'articolo 12, comma 2, del TUIR.

Inoltre, il comma 3 dell'articolo 1 del decreto Omnibus ha previsto che « Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 20 dicembre 2025 », ovvero con effetto retroattivo.

In proposito, si osserva che alla data di entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 148 del 2026 (12 agosto 2026), erano ampiamente scaduti i termini per il rilascio della Certificazione Unica 2026 – anno d'imposta 2025 (16 marzo 2026) da parte del sostituto d'imposta.

Pertanto – premesso che, nel caso di specie, non può ritenersi sussistere un obbligo di riemissione e nuova trasmissione all'Agenzia delle entrate di una CU sostitutiva – nei casi in cui il contribuente abbia già presentato nei termini una dichiarazione dei redditi (730/2026 o REDDITI PF 2026 – anno d'imposta 2025) senza considerare le nuove disposizioni, lo stesso potrà presentare una dichiarazione dei redditi « integrativa » per recuperare la maggiore imposta trattenuta dal sostituto d'imposta.

A seguito della dichiarazione integrativa, quindi, emergerà un credito che potrà essere chiesto a rimborso ovvero riportato in avanti e utilizzato nella dichiarazione relativa all'anno d'imposta successivo.

Eventuali rilievi che emergessero, in sede di controllo, in relazione al disallineamento tra quanto certificato nella CU dal sostituto d'imposta e quanto dichiarato dal contribuente potrebbero essere giustificati tramite un'attestazione da parte del datore di lavoro del minore importo

del reddito di lavoro dipendente, che tenga conto delle nuove disposizioni agevolative.

In ogni caso, al fine di evitare l'insorgere dei predetti rilievi, il sostituto d'imposta può, comunque, rilasciare al percipiente e inviare telematicamente all'Agenzia – prima della presentazione della dichiarazione « integrativa » da parte del contribuente – una nuova CU 2026 « sostitutiva ».